



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

TRIBUNALE FEDERALE

P.D. 11F/2019

T.F. 4/2019

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto dai Signori:

Avv. Antonella Terranova

Presidente

Avv. Francesco Paoletti

Componente

Avv. Cristiano Novazio

Componente est.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

in merito all'atto di deferimento adottato in data 29 luglio 2019, ai sensi degli art. 50 e 66, comma 4 del Regolamento di Giustizia, dal Sostituto Procuratore Federale Avv. Alberto Tognini nei confronti della tesserata, signora Giuseppina Lanza

FATTO

Con atto del 29 luglio 2019 il Sostituto Procuratore Federale, Avv. Alberto Tognini deferiva innanzi a codesto Tribunale la signora Giuseppina Lanza, tesserata FIG, chiedendo che si procedesse nei suoi confronti per violazione della norma 3.3b (3) delle Regole del Golf per avere, in particolare, la stessa sottoscritto uno *score* con risultato inferiore rispetto a quello effettivamente conseguito in occasione della gara Porsche Green Cup, svoltasi in data 18 maggio 2019, presso il Golf Club Verona.

Il procedimento prendeva le mosse dal rapporto informativo del 18 maggio 2019, con cui l'arbitro federale, signor Cesare Tomicelli, informava la Commissione Sportiva del Golf Club

Verona di avere effettuato un controllo sul campo durante la predetta gara, appurando che la signora Giuseppina Lanza, alle buche 10, 11 e 12, aveva effettuato un numero di colpi superiore a quelli registrati nel proprio *score*.

In particolare, alla buca 10, la tesserata aveva registrato un punteggio di 7 mentre in realtà aveva alzato la palla dopo 8 colpi giocati non finendo la buca; alla buca 11 aveva registrato 5 colpi anziché i 7 eseguiti; alla buca 12 aveva registrato 7 colpi anziché gli 8 effettuati.

A seguito della conferma da parte signor Tomicelli, avvenuta in corso di indagine, circa il contenuto del rapporto informativo dal medesimo sottoscritto, il Sostituto Procuratore Federale, in data 12 luglio 2019, ritenendo di aver acquisito elementi sufficienti, dichiarava chiusa l'attività di indagine, comunicando all'odierna incolpata l'intenzione di procedere al suo deferimento.

In data 25 luglio 2019 veniva sentita dal Sostituto Procuratore Federale la signora Lanza, la quale produceva memoria difensiva depositata nell'ambito del procedimento instauratosi a suo carico avanti al Collegio dei Probiviri dell'Associazione di cui è socia, nonché dichiarazione del signor Ottavio Di Gaeta, di lei marcatore in occasione della gara in questione.

Dopo aver ascoltato la signora Lanza, che si mostrava rammaricata per la situazione venutasi a creare e che confermava la natura non dolosa della sua condotta, il Sostituto Procuratore decideva comunque di procedere al deferimento della stessa davanti a codesto Tribunale, contestando alla stessa la violazione della norma 3.3.b delle Regole del Golf e proponendo la sanzione dell'ammonizione, tenendo conto della natura colposa dell'illecito e di una serie di circostanze (condizioni metereologiche avverse, precarie condizioni fisiche della tesserata, inesperienza della giocatrice).

Il Tribunale Federale, con provvedimento presidenziale del 31 luglio 2019, fissava l'udienza di discussione per il giorno 18 settembre 2019, alla quale nessuno compariva. All'esito dell'udienza il Collegio si riservava.

MOTIVI

Il Collegio ritiene che l'istruttoria svolta dal Sostituto Procuratore Federale abbia consentito di appurare i fatti nello loro interezza.

In primo luogo, il Collegio osserva che appare indubbia la violazione, da parte della signora Lanza, della norma 3.3b delle Regole del Golf e la conseguente applicazione dell'art. 17 del Regolamento di Giustizia, per avere la stessa registrato alle buche 10, 11 e 12, un numero di colpi inferiore a quelli effettivamente eseguiti. Infatti, la violazione in parola è stata accertata direttamente dall'arbitro federale, Cesare Tunicelli, che ha personalmente visionato i colpi eseguiti dalla tesserata alle predette buche ed ha pertanto potuto accertare la discrepanza rispetto a quanto indicato nello *score* consegnato.

Fatta questa doverosa premessa, il Collegio è tenuto tuttavia a valutare l'elemento soggettivo dell'illecito al fine di determinare il regime sanzionatorio da applicare nella fattispecie in esame. A tal riguardo, il Tribunale rileva che, nella comunicazione di conclusione delle indagini, il Sostituto Procuratore aveva ritenuto la tesserata responsabile dell'illecito di cui all'art. 17 lett. c (dolosa sottoscrizione di score con risultato inferiore rispetto a quello reale ed effettivo), indicando quali circostanze attenuanti quella di essere una giocatrice inesperta e di aver subito riconosciuto l'illecito. Tuttavia, nell'atto di deferimento, all'esito dell'istruttoria espletata, il Sostituto Procuratore mutava orientamento in merito alla valutazione dell'elemento soggettivo dell'illecito, ritenendo colposo il comportamento della signora Lanza e indicando una serie di circostanze che sarebbe tali da limitare la responsabilità della giocatrice.

Sul punto, il Collegio ritiene che debbano ritenersi provate le precarie condizioni fisiche della signora Lanza, apparsa durante la gara e al termine della stessa, anche a detta di terzi, decisamente dolorante e provata, così come risultano pacificamente documentate le avverse condizioni metereologiche in cui si è svolta la gara che non hanno certamente facilitato le operazioni di conteggio dei colpi da parte della tesserata, giocatrice neofita e in quell'occasione in precarie condizioni fisiche.

Pertanto, sotto questo profilo, non vi è motivo per discostarsi dalla corretta ricostruzione dei fatti operata, nell'atto di deferimento, dal Sostituto Procuratore Federale, il quale ha riconosciuto la natura colposa dell'illecito ed ha assegnato rilevanza alle circostanze sopra esposte (condizioni metereologiche avverse, precarie condizioni fisiche della tesserata, inesperienza della giocatrice).

Tuttavia, il Tribunale, pur riconoscendo la buona fede della tesserata, ritiene di non poter aderire al regime sanzionatorio indicato nell'atto di deferimento, in cui è stata prevista la sanzione dell'ammonizione per la colposa sottoscrizione di score con risultato inferiore rispetto a quello reale.

A parere del Collegio, le circostanze sopra riferite debbono essere certamente valutate dall'organo giudicante nell'ottica di prevedere una sanzione proporzionata alla condotta complessivamente tenuta dal tesserato e, sotto questo profilo, il Tribunale le ha ritenute sussistenti nel caso di specie.

Tuttavia, la normativa federale prevede uno specifico trattamento sanzionatorio per alcune fattispecie di illecito, come quella dell'art. 17 lett. c), che qui interessa, che delimita il regime edittale (dalla squalifica di mesi 12 sino alla radiazione) per la sottoscrizione di score con risultato inferiore rispetto a quello conseguito. Pur se è vero che tale fattispecie si riferisce esclusivamente alla condotta caratterizzata da dolo, codesto Tribunale è dell'avviso che la valutazione dell'elemento soggettivo dell'illecito non possa condurre ad una diversa configurazione della fattispecie violata (che rimane la sottoscrizione di score con risultato inferiore rispetto a quello reale), a cui consegua un differente tipologia di sanzione, ma possa incidere esclusivamente sulla misura del periodo di squalifica da infliggere al tesserato.

Il Collegio ritiene che la condotta tenuta dalla tesserata rimane connotata da gravità, considerando che la sottoscrizione di uno score con un risultato inferiore rispetto a quello effettivamente conseguito, oltre ad essere punita con rigore dalle norme federali, costituisce una delle violazioni di maggior rilevanza nello sport del golf, disciplina in cui il cui è richiesto al tesserato un elevato grado fair play e di diligenza.

Alla luce di quanto esposto, codesto Tribunale, valutata la gravità della condotta posta in essere dalla tesserata, riconoscendo tuttavia rilevanza alle circostanze attenuanti indicate nell'atto di deferimento, da cui peraltro si è potuta altresì evincere la natura colposa della condotta, ritiene congruo, conformandosi alla copiosa giurisprudenza federale in materia, infliggere alla tesserata la sanzione della squalifica temporanea di mesi cinque.

PQM

Il Tribunale Federale, definitivamente pronunciando, commina alla tesserata Signora Giuseppina LANZA la sanzione della squalifica temporanea di 5 (cinque) mesi, consistente nella perdita del diritto di svolgere attività sportiva nell'ambito della F.I.G. per il periodo indicato.

Così deciso in Roma, 21 ottobre 2019

Avv. Antonella Terranova
Presidente



Avv. Francesco Paoletti
Componente



Avv. Cristiano Novazio
Componente est.

